



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento AGENZIA ENTRATE

Via Emilio Lepido n. 46 – 00175 Roma – tel. 06/715393

e-mail: entrate@uilpa.it – sito: www.entrate.uilpa.it

 @uilpaentrate

 Uilpa Entrate

Al Capo Divisione Risorse Agenzia Entrate
Dott. Carlo Palumbo

All' Ufficio Relazioni sindacali e normativa
del lavoro

Oggetto: Congedi per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico ex artt. 23 e 25 del d.l. n. 18/2020 e ss. modifiche. Tempi di fruizione – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 44297 del 06/07/2020. Profili di illegittimità vostra nota prot. n. 105868 del 28.4.2021.

Gentile Direttore,

con la nota indicata in oggetto, a Sua firma, sono state fornite indicazioni a tutte le strutture dell'Agenzia di disconoscere ex post gli effetti dei specifici congedi previsti in favore dei genitori dipendenti pubblici ai fini della cura dei figli fino a 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli portatori di handicap grave che frequentano scuole o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, usufruiti dalle colleghe e dai colleghi nel periodo di giugno-agosto 2020 (o comunque dopo la cessazione delle attività scolastiche dei figli).

Secondo le Sue indicazioni, ciò si renderebbe necessario a seguito di successiva diversa interpretazione della norma operata dalla Funzione Pubblica con nota DFP 44297 del 06/07/2020 e pubblicata solo lo scorso 14 dicembre e, pertanto, tale disconoscimento *ex post*, determinerebbe la necessità che le lavoratrici ed i lavoratori, a distanza di quasi un anno, dovrebbero giustificare l'assenza con istituti diversi e, nel caso ciò non fosse possibile, si dovrebbe procedere al conseguente recupero economico.

Tutto ciò premesso ed esposto, la Scrivente O.S. diffida codesta Agenzia delle Entrate a non dare seguito ad indebiti recuperi economici nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori come descritto nella Vostra nota del 28 aprile u.s..

Con estrema sintesi, infatti, si evidenzia che le colleghe ed i colleghi hanno usufruito dei congedi in argomento sulla base della normativa e sulla vigente all'epoca interpretazione avallata ed autorizzata da codesta Agenzia.

È prassi che successive variazioni interpretative non potranno che essere applicate che per il futuro. Inoltre, nel caso specifico, si rileva che il paventato non corretto utilizzo del giustificativo da parte del dipendente è di tutta evidenza imputabile al grave ritardo con cui il datore di lavoro pubblico ha reso noto la nuova "interpretazione" della norma rendendo così particolarmente difficile la sostituzione del giustificativo.

Si ribadisce, pertanto, che codesta Agenzia sospenda quanto indicato in nota del 28 aprile e, soprattutto, non operi alcun recupero economico e che la problematica sia comunque oggetto di integrazione dell'odg della riunione nazionale del 4 maggio p.v..

Roma, 30 aprile 2021

Il Coordinatore Nazionale
f.to Renato Cavallaro